



Comune di **Nembro**
Provincia di Bergamo

Regolamento per l'istituzione del **Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche**

*Approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. ___ in data ___/___/___*



INDICE

PARTE I – INTRODUZIONE	4
Art. 1 – Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 – Definizione di "suolo pubblico"	4
Art. 3 – Definizione di "occupazione" e relativa classificazione	4
PARTE II – IL PROCEDIMENTO	5
Art. 4 – Istanza di occupazione del suolo pubblico	5
Art. 5 – Istruttoria	6
Art. 6 – Contenuto della concessione, eventuali prescrizioni, deposito cauzionale	6
Art. 7 – Rinuncia alla richiesta di occupazione	7
Art. 8 – Durata.....	7
Art. 9 – Titolarità della concessione	7
Art. 10 – Proroga e disdetta della concessione	7
Art. 11 – Obblighi del Titolare della concessione.....	8
Art. 12 – Modifica, sospensione e revoca della concessione, per pubblico interesse.....	8
Art. 13 – Revoca della concessione, per cause imputabili al Titolare.....	9
Art. 14 – Occupazioni abusive.....	9
PARTE III – CANONE DI CONCESSIONE.....	11
Art. 15 – Istituzione ed oggetto del Canone di concessione.....	11
Art. 16 – Classificazione del suolo pubblico.....	11
Art. 17 – Modalità di occupazione.....	11
Art. 18 – Entità dell'occupazione	11
Art. 19 – Determinazione del Canone.....	11
Art. 20 – Proroghe.....	12
PARTE IV – AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI.....	13
Art. 21 – Agevolazioni generiche	13
Art. 22 – Agevolazioni o esenzioni concesse con Delibera di Giunta	13
Art. 23 – Esenzioni	13
PARTE V – ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO	16
Art. 24 – Versamento del Canone per le occupazioni permanenti.....	16
Art. 25 – Versamento del Canone per le occupazioni temporanee	16
Art. 26 – Riscossione coattiva	16
Art. 27 – Rimborsi.....	17
Art. 28 – Diritto d'interpello.....	17
Art. 29 – Disposizioni transitorie e finali	17



ALLEGATO A – DETERMINAZIONE DEI CANONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COMUNE DI CLASSE IV)	18
 <i>PARTE I – OCCUPAZIONI PERMANENTI.....</i>	18
 <i>PARTE II – OCCUPAZIONI TEMPORANEE</i>	19
 <i>PARTE III – OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO</i>	20
 <i>PARTE IV – DISTRIBUTORI DI CARBURANTE ED AUTOMATICI DI TABACCHI</i>	22
 <i>PARTE V – MERCATO SETTIMANALE.....</i>	23
ALLEGATO B – ELENCO E CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E DEGLI ALTRI SEDIMI PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NEMBRO.....	24



PARTE I – INTRODUZIONE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n°446 e successive modificazioni ed integrazioni, istituisce e disciplina il Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.) nel Comune di Nembro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 del Decreto Legislativo stesso.
2. In particolare, il Regolamento disciplina:
 - a) le definizioni dei termini "suolo pubblico" ed "occupazione";
 - b) le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione, nonché le modalità d'uso dell'area concessa;
 - c) la determinazione e le modalità di pagamento del Canone, nonché le eventuali agevolazioni o le esclusioni applicabili;
 - d) la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
 - e) la procedura di contestazione per omesso e/o ritardato versamento, le penali e gli interessi moratori, nonché le indennità e le sanzioni amministrative per le occupazioni avvenute in assenza di concessione;
 - f) i rimborsi e le relative procedure;

sono fatti salvi le previsioni, prescrizioni e i divieti contenuti in altri Regolamenti Comunali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Art. 2 – Definizione di "suolo pubblico"

1. Per "suolo pubblico", ai fini del presente Regolamento, s'intendono:
 - a) le aree ed i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio disponibile del Comune, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati ed ai parchi e giardini;
 - b) le aree di proprietà privata su cui risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di uso pubblico;
 - c) i tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

Art. 3 – Definizione di "occupazione" e relativa classificazione

1. Per "occupazione" s'intende la disponibilità, anche di fatto e senza titolo, degli spazi di cui al comma precedente, con conseguente sottrazione all'uso pubblico libero.
2. Le occupazioni si suddividono in "permanenti" o "temporanee":
 - a) sono "permanenti" le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti;
 - b) sono "temporanee" le medesime occupazioni di cui alla lettera a), ma caratterizzate da una durata inferiore all'anno.



PARTE II – IL PROCEDIMENTO

Art. 4 – Istanza di occupazione del suolo pubblico

1. Chiunque intenda, nel territorio del Comune di Nembro, occupare spazi ed aree di cui alle definizioni, dev'essere in possesso di un provvedimento concessorio, autorizzativo o di una comunicazione debitamente protocollata:
 - a) il provvedimento deve essere richiesto presentando al protocollo o, in via telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) del Comune di Nembro, apposta domanda redatta secondo la modulistica reperibile sul sito web del Comune;
 - b) le Società, le Imprese, le Ditte e comunque tutti i soggetti economici sono obbligati a presentare la propria istanza mediante lo sportello S.U.A.P. (Sportello Unificato per le Attività Produttive), secondo la modulistica ivi predisposta.
2. Salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza, la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento entro la data d'inizio dell'occupazione. La tempistica richiesta per ogni singolo procedimento sarà precisata sul sito web di riferimento del S.U.A.P.; per le occupazioni esentate dal pagamento del Canone, e relative ad interventi di manutenzione del verde o piccole manutenzioni di edifici e loro pertinenze, comunque di durata inferiore alle sei ore, è sufficiente l'invio di una comunicazione secondo il modello predisposto dal Comune.
3. La domanda dev'essere presentata in marca da bollo, ad eccezione dei casi e dei soggetti esenti, e deve contenere:
 - a) nel caso il Richiedente sia una persona fisica o un'impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
 - b) nel caso il Richiedente sia diverso da una persona fisica o un'impresa individuale, la denominazione o ragione sociale dell'impresa, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
 - c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa misura di superficie o estensione lineare, tramite la presentazione di idonei elaborati grafici;
 - d) l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si chiede di svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che si richiede di eseguire e le modalità d'uso dell'area;
 - e) la durata e la frequenza dell'occupazione;
 - f) la sottoscrizione da parte del Richiedente;
4. Il Richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda, compresi gli elementi identificativi di eventuali autorizzazioni già in suo possesso (qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di un'attività a sua volta soggetta ad autorizzazione).
5. Per le occupazioni del soprasuolo nel Centro Storico con elementi di arredo, la richiesta va presentata ai sensi del comma 1, integrata da:
 - a) planimetria in scala 1:100 del progetto d'installazione, con indicazione del numero, della tipologia, delle dimensioni di ingombro, ecc. degli elementi di arredo utilizzati e delle loro modalità di allestimento;
 - b) relazione sintetica con indicazione, attraverso la presentazione di documentazione fotografica e/o depliant e/o schede tecniche, del modello, del colore e del materiale dell'elemento di arredo utilizzato.



6. La modulistica e l'elenco dei documenti necessari per la presentazione delle richieste (comprensivo degli elaborati grafici) saranno motivatamente definiti o modificabili tramite determinazione del Responsabile del Settore competente.

Art. 5 – Istruttoria

1. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del relativo procedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria.
2. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'Amministrazione o di altri Enti pubblici, ivi compresi gli eventuali atti che scaturiscano dal successivo comma 4.
3. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.
4. Qualora l'occupazione di suolo pubblico realizzi il presupposto per l'imposizione di un tributo, al fine di favorire l'unitarietà del procedimento, questo dovrà prevedere fasi di integrazione e collaborazione col settore competente.
5. L'istruttoria può comportare, nei casi previsti dall'art. 22 del presente Regolamento, anche l'acquisizione di un parere vincolante della Giunta Comunale.
6. Per le istanze relative ad occupazioni del soprasuolo nel Centro Storico con elementi di arredo (art. 4, comma 5, del presente Regolamento), l'istruttoria prevede parere obbligatorio dell'Ufficio Tecnico Comunale, nonché della Polizia Locale (quest'ultimo in merito alla viabilità).

Art. 6 – Contenuto della concessione, eventuali prescrizioni, deposito cauzionale

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il Responsabile del settore competente rilascia o nega la concessione mediante provvedimento motivato, dandone comunicazione al Richiedente.
2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione del suolo pubblico e deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione;
 - d) l'indicazione della tariffa ed il calcolo adottato per giungere all'applicazione del Canone.
3. Sempre in sede di rilascio possono essere impartite particolari prescrizioni di carattere specifico adeguate alla peculiarità dell'istanza. Tali prescrizioni possono essere imposte a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, del rispetto del bene pubblico e dell'ambiente, per il decoro dei luoghi e, in generale, ai fini della tutela dell'interesse pubblico.
4. Il Comune può pretendere il versamento di un deposito cauzionale, o di una fidejussione bancaria o assicurativa, qualora:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dall'occupazione possano derivare danni al demanio comunale;
 - c) in qualsiasi caso non contemplato dai punti precedenti, ove il Responsabile del Settore competente ne rilevi la necessità.



L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del Settore competente, su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare; lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato alle verifiche tecniche relative al ripristino dello stato dei luoghi.

5. Le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio di terzi.

Art. 7 – Rinuncia alla richiesta di occupazione

1. La richiesta di occupazione, completa nei suoi elementi, dà avvio al procedimento amministrativo per il rilascio della concessione di suolo.
2. Il soggetto che non fosse più interessato all'ottenimento di tale provvedimento, deve rappresentare in forma scritta la sua volontà almeno il giorno precedente la data d'inizio dell'occupazione richiesta allo stesso ufficio cui era rivolta la domanda, al fine di interrompere il procedimento e consentire l'attività di accertamento da parte degli organi di polizia municipale.
3. In caso contrario sorge l'obbligo del pagamento del canone correlata all'emanazione del provvedimento, fatta salva la dimostrazione che l'occupazione non è avvenuta per motivi di forza maggiore, intendendosi come tali quelli non direttamente dipendenti dal richiedente.

Art. 8 – Durata

1. Il periodo di validità delle concessioni è di norma quello richiesto dal concessionario o quello previsto dalla normativa in base al tipo di occupazione richiesta. Tuttavia, in ragione d'interessi di carattere generale e/o organizzativo, il Responsabile del settore competente può stabilirne una diversa durata.

Art. 9 – Titolarità della concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione.
2. È ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o, per le imprese, da chi sia legalmente autorizzato, comunque sempre su segnalazione del concessionario.
3. In caso di subingresso nella titolarità dell'esercizio di un'attività commerciale è ammessa la successione nell'atto concessorio; in questi casi il Comune rilascia un nuovo atto concessorio identico nei contenuti ad eccezione della titolarità, ovvero un'attestazione di volturazione della medesima concessione.

Art. 10 – Proroga e disdetta della concessione

1. Le concessioni temporanee possono essere prorogate; in tal caso il Titolare della concessione deve presentare domanda di proroga all'ufficio competente di norma almeno 7 (sette) giorni prima della scadenza, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga. L'eventuale protrarsi dell'occupazione in mancanza della suddetta istanza comporterà la sanzione di cui all'art. 14 del presente Regolamento, oltre il pagamento del Canone relativo all'occupazione effettuata senza applicazione delle agevolazioni ed esenzioni di cui alla parte IV.
2. Le concessioni permanenti, con esclusione di quelle rilasciate per cantieri edili, s'intendono tacitamente prorogate alla loro scadenza per un periodo di durata pari a quello della concessione originaria. L'importo corrispondente al Canone sarà versato secondo i criteri di cui all'art. 24 del presente Regolamento.
3. L'Ufficio competente potrà predisporre un avviso di cortesia relativo alla scadenza dell'atto, tuttavia il mancato invio di tale avviso non esonera il concessionario dai suoi obblighi e



dal pagamento della sanzione in caso l'occupazione si protragga oltre il termine autorizzato.

4. In caso di mancato utilizzo dello spazio già concesso ed a parte il caso di subingresso, non è dovuto il rimborso o l'abbuono del Canone, rimanendo nella facoltà del richiedente di occupare l'area concessa per tutto il periodo.

Art. 11 – Obblighi del Titolare della concessione

1. Il Titolare della concessione deve rispondere in proprio di tutti i danni derivanti dal godimento della concessione stessa, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono arrecarsi a terzi per effetto dell'occupazione.
2. Il Titolare della concessione, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:
 - a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
 - b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia gli spazi e/o le aree pubbliche che occupa;
 - c) di versare il canone alle scadenze fissate;
 - d) di provvedere, al termine dell'occupazione, a ripristinare, a proprie spese e cura, il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate; in mancanza vi provvede il Comune, con addebito delle spese (utilizzando anche l'eventuale cauzione e fatto salvo il maggior danno, che rimane comunque a carico del Titolare della concessione).
3. Nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione concessa, il Titolare della concessione deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
4. Al Titolare della concessione è vietato, in ogni caso:
 - a) arrecare molestia o disturbo al pubblico ed intralcio alla circolazione;
 - b) lo scarico e/o il deposito di materiale sull'area pubblica, non consentiti dall'Autorità comunale;
 - c) lo scarico delle acque piovane sull'area pubblica (in caso di assoluta necessità, lo stesso deve provvedere alla loro canalizzazione, nel rispetto delle norme igieniche derivanti dalla situazione dei luoghi od imposte dall'autorità sanitaria);

allo stesso Titolare è altresì fatto invito di collocare ripari adatti ad evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti, sia pubblici che privati, e predisporre mezzi atti ad evitare sinistri e danni ai passanti.

Art. 12 – Modifica, sospensione e revoca della concessione, per pubblico interesse

1. Il Comune, con atto motivato del Responsabile del settore competente, può in qualsiasi momento modificare, sospendere o revocare il provvedimento di concessione rilasciato, ovvero imporre nuove condizioni, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a dovere corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione dà diritto, nei confronti del Titolare della concessione stessa, alla restituzione del Canone eventualmente già pagato in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
3. La revoca della concessione dà diritto, nei confronti del Titolare della concessione stessa, alla restituzione del Canone eventualmente già pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.



4. Cessate le cause d'interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, l'area interessata dovrà essere assegnata al precedente occupante solo se questo, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione della situazione di pubblico interesse, presenterà un'istanza per l'ottenimento di un nuovo atto concessorio o autorizzativo. Trascorso inutilmente tale termine, il soggetto decadrà dal diritto di prelazione e l'area tornerà nella piena disponibilità del Comune.
5. Qualora, prima dello scadere del predetto termine, un nuovo soggetto manifestasse la volontà di occupare l'area de quo, il Comune con propria lettera potrà invitare il precedente occupante ad esercitare il proprio diritto di prelazione entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente il termine stabilito, l'area potrà essere assegnata al nuovo richiedente.

Art. 13 – Revoca della concessione, per cause imputabili al Titolare

1. Il Comune, con atto motivato del Responsabile del settore competente, può in qualsiasi momento revocare il provvedimento di concessione rilasciato, a fronte delle seguenti gravi inadempienze da parte del Titolare della concessione stessa:
 - a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte nell'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla Legge o dai Regolamenti;
 - b) per mancato pagamento, entro i termini stabiliti, del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
 - c) per violazione delle norme relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso;
 - d) per uso improprio o diverso dell'occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;

La revoca della concessione per cause imputabili al Titolare non comporta la restituzione, nemmeno parziale, del Canone versato, né esonera il Titolare della concessione stessa dal versamento di quanto eventualmente ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

2. Il Titolare della concessione decade dal diritto di occupazione qualora:
 - a) in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupi il suolo nei 5 (cinque) giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione nella concessione;
 - b) in caso di occupazione permanente, senza giustificato motivo, non occupi il suolo nei 30 (trenta) giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione.

Art. 14 – Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione comunale o palesemente difformi dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione.
2. Sono altresì considerate abusive le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di sospensione, nonché le occupazioni realizzate in eccedenza rispetto alle misure contenute nell'atto di concessione. Nel caso dell'occupazione abusiva per ritardo della richiesta di proroga è applicabile il trattamento sanzionatorio generale riservato alle occupazioni abusive, ma nell'applicazione dell'indennità, non opera la presunzione di legge, essendo certo il periodo intercorrente tra la scadenza della concessione ed il rilascio della nuova proroga.
3. Ai fini dell'applicazione del Canone, le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; viceversa si considerano temporanee, ed in quest'ultimo caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo



giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale se non accertato un periodo superiore.

4. L'accertamento dell'occupazione abusiva, effettuata mediante verbale redatto da competente pubblico ufficiale, comporta per il trasgressore l'obbligo di corrispondere:
 - a) un'indennità pari al Canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 30% (trenta per cento);
 - b) se l'occupazione importa anche una violazione di norme relative alla circolazione stradale, queste si aggiungeranno alle precedenti e le rispettive sanzioni verranno irrogate secondo le disposizioni contenute del nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n°285.
5. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, il Comune ordina al trasgressore la rimozione dei mezzi di occupazione assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito delle relative spese; in tal caso il Comune non risponde dei danni causati ai mezzi di occupazione durante la rimozione.



PARTE III – CANONE DI CONCESSIONE

Art. 15 – Istituzione ed oggetto del Canone di concessione

1. L'occupazione del suolo pubblico, secondo le definizioni di cui all'art. 2 del presente Regolamento, costituisce presupposto per l'imposizione, in capo al Titolare della concessione, del pagamento di un Canone di concessione in base ad apposita tariffa. Anche l'occupazione di fatto è soggetta al Canone di concessione, oltre che all'applicazione di una sanzione.
2. Non sono soggetti al Canone i fabbricati e gli impianti di proprietà del Comune, anche se hanno natura demaniale, e le aree interne di pertinenza degli edifici comunali, se aperti all'uso pubblico ancorché regolati da orari di apertura.

Art. 16 – Classificazione del suolo pubblico

1. Ai fini dell'applicazione del Canone, il suolo pubblico è classificato in più categorie (1[^] e 2[^], secondo i dettami dell'Allegato B al presente Regolamento), in funzione dell'importanza della zona, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare, ecc.
2. Alle due categorie di cui al precedente comma, se ne aggiunge una 3[^] che riguarda le aree destinate al mercato e soggette a disciplina specifica.

Art. 17 – Modalità di occupazione

1. Il Canone è determinato in base alla modalità di occupazione:
 - a) per le occupazioni permanenti il canone è annuo e indivisibile;
 - b) per le occupazioni temporanee si applica in base a tariffe giornaliere.

Art. 18 – Entità dell'occupazione

1. Il Canone è commisurato all'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati (nel seguito indicati con mq.) o metri lineari (nel seguito ml.); le frazioni inferiori al mq. o al ml. sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
2. Le occupazioni di spazio soprastante e sottostante il suolo pubblico sono calcolate in base alla superficie prodotta dalla proiezione al suolo dell'oggetto della concessione; gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
3. In presenza di più occupazioni di diversa natura e tipologia, in capo allo stesso Titolare della concessione, l'entità soggetta al pagamento del Canone è calcolata sommando l'entità delle singole occupazioni (con arrotondamento delle frazioni inferiori al mq. o al ml. di ciascuna singola occupazione alla misura superiore).

Art. 19 – Determinazione del Canone

1. Il Canone è determinato, secondo i disposti di cui all'Allegato A del presente Regolamento, in funzione della zona in cui si svolge l'occupazione, del vantaggio economico ricavabile dal Titolare della concessione a seguito della disponibilità dell'area, del sacrificio imposto alla collettività per la sua sottrazione all'uso pubblico, della modalità e dell'entità dell'occupazione stessa.
2. Dalla misura complessiva del Canone va detratto l'ammontare di altri canoni previsti da disposizioni di legge o regolamentari per la stessa occupazione.
3. La modifica delle tariffe è di competenza della Giunta Comunale. Il solo aggiornamento delle tariffe, da calcolarsi tramite l'applicazione della variazione ISTAT, rilevata al momento dell'aggiornamento, avviene con determinazione da parte del Responsabile del



Settore competente. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 20 – Proroghe

1. Qualora venga richiesta, da parte del Titolare di una concessione permanente, una proroga (comunque inferiore all'anno), verrà applicato il Canone dovuto per le occupazioni permanenti, riproporzionato per periodi inferiori all'anno, aumentato del 20% (venti per cento).
2. Qualora la proroga riguardi un'occupazione temporanea, verrà applicato il Canone dovuto per le occupazioni temporanee, sempre aumentato del 20% (venti per cento).



PARTE IV – AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 21 – Agevolazioni generiche

1. Le superfici eccedenti i 1'000 (mille) mq. di occupazione, sia di natura permanente che temporanea, sono calcolate in ragione del 10%.
2. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:
 - a) del 50% (cinquanta per cento) sino a 100 (cento) mq.;
 - b) del 25% (venticinque per cento) per la parte eccedente 100 (cento) mq. e fino a 1'000 (mille) mq.;
 - c) del 10% (dieci per cento) per la parte eccedente 1'000 (mille) mq.
3. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 (quindici) giorni, il canone è ridotto nella misura del 20% (venti per cento).
4. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata o concessa, pertanto le occupazioni abusive di cui all'art. 14 del presente Regolamento non potranno godere.

Art. 22 – Agevolazioni o esenzioni concesse con Delibera di Giunta

1. Tenuto conto della natura contrattuale del Canone, il Comune può, previa apposita deliberazione da parte della Giunta Comunale, determinare una riduzione o l'esenzione del Canone stesso per eventi eccezionali quali, ad esempio:
 - a) manifestazioni di tipo istituzionale, patrociniate dal Comune;
 - b) manifestazioni a pagamento, il cui utile sia destinato a scopi benefici od umanitari;
 - c) manifestazioni o esposizioni di rilevante interesse culturale.
2. Sono altresì esentate dal Canone, in accordo a quanto previsto nel vigente "Regolamento del Commercio al Dettaglio su Aree Pubbliche" e comunque sempre in seguito ad atto deliberativo da parte della Giunta Comunale, le seguenti tipologie di occupazione:
 - a) occupazioni per manifestazioni commerciali occasionali su Piazza della Libertà e Piazza della Repubblica (mercati itineranti, fiere, esposizioni, mercatini dell'usato e dell'hobbistica, ecc.), durante i giorni della settimana diversi dal giovedì, dalla domenica e delle festività coincidenti con edizioni straordinarie del mercato settimanale (art. 54, commi 1 e 2);
 - b) occupazioni realizzate dai commercianti in sede fissa in occasione delle n°2 manifestazioni annuali finalizzate alla promozione dei negozi di vicinato, previo atto abilitativo della Giunta Comunale (art. 63, comma 2).

Art. 23 – Esenzioni

1. Sono esenti dal Canone le seguenti tipologie di occupazione:
 - a) occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
 - b) occupazioni per le quali l'importo dovuto complessivamente risulti inferiore a 5,00 € (cinque/00 Euro);
 - c) occupazioni con passi carrabili;
 - d) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 (dieci) mq., fatte salve le esenzioni previste dalla Legge in occasione delle elezioni (il Canone sarà calcolato per la sola parte eccedente);



- e) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
- f) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- g) occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi), con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, ovvero piccole opere di manutenzione degli edifici e sue pertinenze, di durata non superiore alle sei ore;
- h) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
- i) occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade statali e provinciali, per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato ai sensi del vigente Codice della Strada;
- j) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- k) occupazione di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico o, nel caso di istituzione, del servizio taxi;
- l) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali e loro Consorzi (nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche, per il periodo e sull'area strettamente necessari), da Enti Religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- m) le occupazioni temporanee effettuate dalle O.N.L.U.S. (Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale) e dalle O.N.G. (Organizzazioni non Governative) per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale e per la realizzazione di opere d'utilità pubblica o d'interesse collettivo (l'esenzione non opera se si realizzano attività di vendita, diretta o indiretta, non riconducibili alle finalità istituzionali dell'organizzazione);
- n) le occupazioni effettuate per il servizio pubblico di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani, di tale servizio fanno parte anche i cassonetti adibiti alla raccolta indumenti autorizzati dal Comune;
- o) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- p) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- q) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei Regolamenti di Polizia Locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- r) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- s) occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamentari, purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati;
- t) occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (ad esempio: parcheggi privati, mercati coperti, impianti pubblicitari, ecc.);



- u) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno e simili finalizzati ad evitare danni all'incolumità pubblica. Qualora l'intervento si rilevasse indispensabile ed improcrastinabile, lo stesso potrà essere effettuato anche dal Comune. L'esenzione, fatto salvo il rimborso al Comune delle spese d'intervento, è per occupazioni di durata massima di 24 (ventiquattro) ore. Oltre il periodo esentato, il concessionario dovrà regolarizzare l'occupazione secondo la procedura ordinaria del presente Regolamento.



PARTE V – ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 24 – Versamento del Canone per le occupazioni permanenti

1. Il versamento del Canone annuo per le occupazioni permanenti va eseguito in un'unica soluzione per l'intero anno solare, preventivamente al rilascio o al rinnovo della concessione, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo.
2. Il pagamento deve avvenire:
 - a) mediante apposito bollettino di c/c postale intestato al Comune di Nembro;
 - b) mediante versamento presso la Tesoreria Comunale.
3. È ammesso, nel solo caso delle occupazioni richieste da esercizi commerciali in forma stabile ovvero dagli operatori del mercato, il versamento in due rate anticipate, ciascuna d'importo pari alla metà del totale, qualora l'ammontare del canone sia superiore a 750,00 € (settecentocinquanta/00 Euro) alle seguenti scadenze:
 - a) prima rata entro il 31 aprile;
 - b) seconda (ed ultima) rata entro il 31 agosto.
4. I versamenti del Canone sono effettuati con arrotondamento all'unità di Euro per difetto se la frazione non è superiore a 0,50 € (cinquanta centesimi di Euro), per eccesso se superiore.
5. Nel solo caso delle occupazioni richieste da esercizi commerciali in forma stabile ovvero dagli operatori del mercato, relativamente al solo anno d'inizio dell'occupazione, il Canone è calcolato in modo proporzionale rispetto ai giorni per i quali si protrarrà la nuova occupazione (il Canone viene cioè riproporzionato in funzione del numero dei giorni che intercorrono tra l'inizio dell'occupazione ed il successivo 31 dicembre) ed il versamento va eseguito in un'unica soluzione preventivamente al rilascio della concessione.

Art. 25 – Versamento del Canone per le occupazioni temporanee

1. Il versamento del Canone per le occupazioni temporanee va eseguito preventivamente al rilascio della concessione in un'unica soluzione anticipata per l'intero periodo dell'occupazione. Il pagamento deve avvenire:
 - a) mediante apposito bollettino di c/c postale intestato al Comune di Nembro;
 - b) mediante versamento presso la Tesoreria Comunale.
2. I versamenti del Canone sono effettuati con arrotondamento all'unità di Euro per difetto se la frazione non è superiore a 0,50 € (cinquanta centesimi di Euro), per eccesso se superiore; ciò ad eccezione dei posteggi del mercato assegnati giornalmente, che sono sottoposti a specifica disciplina secondo i contenuti di cui all'Allegato A, Parte V, del presente Regolamento (al fine di snellire le operazioni di riscossione sul posto e la tempestiva occupazione dei posteggi).

Art. 26 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva del Canone è effettuata ai sensi dell'art. 52, comma 6, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n°446 mediante la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n°602 se affidata ai concessionari della riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988 n°43, oppure mediante l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n°639 se alla riscossione provvede direttamente il Settore competente o gli altri soggetti di cui alla lettera b) comma 5 dello stesso art. 52.



Art. 27 – Rimborsi

1. La domanda di rimborso delle somme versate e non dovute deve essere presentata all'Ufficio Tributi del Comune di Nembro entro 5 (cinque) anni dal pagamento.
2. Il rimborso del canone non è dovuto qualora l'ammontare della richiesta risulti inferiore a 5,00 € (cinque/00 Euro).
3. Il Responsabile del Settore competente dispone il rimborso, se dovuto, entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta.

Art. 28 – Diritto d'interpello

1. Ogni cittadino può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione delle disposizioni applicative del Canone di cui al presente Regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.
2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.
3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

Art. 29 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento, e relativi Allegati A e B che ne costituiscono parte integrante, sostituisce il precedente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°4 del 7 marzo 2003, ed entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. La procedura di rilascio dell'autorizzazione o della concessione per l'occupazione del suolo pubblico prevista dall'art. 2 e fino all'art. 30 dal Regolamento consortile di polizia urbana (approvato con delibera di Consiglio n°71/2002) è integralmente sostituita dal presente Regolamento.
3. Con atto del Responsabile del settore competente, tutte le diverse scadenze previste nelle concessioni permanenti, ai sensi dell'art. 24, comma 5, verranno allineate alla data del 31 dicembre:
 - a) il periodo intercorrente tra la scadenza originaria e la data del 31 dicembre verrà calcolato in modo proporzionale rispetto ai giorni che intercorrono tra la naturale scadenza dell'atto e il successivo 31 dicembre;
 - b) tale procedura sarà adottata per l'avvenire per tutte le istanze pervenute in diversi periodi dell'anno, al fine di ricondurre la scadenza al 31 dicembre e l'eventuale rinnovo al 1 gennaio dell'anno successivo.

**ALLEGATO A – DETERMINAZIONE DEI CANONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COMUNE DI CLASSE IV)****PARTE I – OCCUPAZIONI PERMANENTI**

1. Per le occupazioni permanenti il Canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.
2. Il Canone è commisurato alla superficie occupata ed è graduato nell'ambito delle prime due categorie di cui all'allegato B (alle tariffe dal punto I.2 al I.5 è già stato applicato lo sconto indicato, calcolato sulla tariffa ordinaria I.1):

Occupazioni – Caratteristiche			Tariffa per categoria		
N°	Descrizione	Var.	1^	2^	Unità misura
I.1	Occupazione ordinaria del suolo comunale	–	49,17	34,42	€/(mq·anno)
I.2	Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico	–30%	34,42	24,09	€/(mq·anno)
I.3	Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico	–70%	14,75	10,33	€/(mq·anno)
I.4	Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata	0%	49,17	34,42	€/(mq·anno)

**PARTE II – OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

1. Per le occupazioni temporanee il Canone è commisurato alla superficie occupata ed è graduato nell'ambito delle prime due categorie di cui all'allegato B.
2. Il Canone si applica in base alle misure giornaliere di cui alla seguente tariffa (alle tariffe dal punto II.2 al punto II.9 è già stato applicato lo sconto o la maggiorazione indicati, calcolati sulla tariffa ordinaria II.1):

Occupazioni – Caratteristiche			Tariffa per categoria		
N°	Descrizione	Var.	1^	2^	Unità misura
II.1	Occupazione ordinaria del suolo comunale	-	2,30	1,61	[€/mq·gg]
II.2	Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico	-30%	1,61	1,13	[€/mq·gg]
II.3	Occupazione con tende e simili. Tariffazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stato corrisposto il Canone	-70%	0,69	0,48	[€/mq·gg]
II.4	Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	+50%	3,45	2,42	[€/mq·gg]
II.5	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto	-50%	1,15	0,81	[€/mq·gg]
II.6	Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	-80%	0,46	0,32	[€/mq·gg]
II.7	Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune	+30%	2,99	2,09	[€/mq·gg]
II.8	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	-20%	1,84	1,29	[€/mq·gg]
II.9	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (fino a 100 mq)	-80%	0,46	0,32	[€/mq·gg]

3. Al Canone calcolato sulla base delle misure giornaliere di cui alla tabella precedente, è applicata una riduzione differenziata per le occupazioni di durata almeno pari a 15 (quindici) giorni:

Occupazioni – Durata		
N°	Descrizione	Variatione
II.10	Occupazioni temporanee: • di durata non inferiore a 15 e non superiore a 30 giorni	-20% rispetto alla tariffa determinata in base alle caratteristiche dell'occupazione
II.11	Occupazioni temporanee: • di durata non inferiore o uguale a 30 giorni; • che si verificano con carattere ricorrente e la cui riscossione è effettuata mediante convenzione	-50% rispetto alla tariffa determinata in base alle caratteristiche dell'occupazione

**PARTE III – OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO**

1. Il Canone per le occupazioni a carattere permanente è calcolato sulla base delle tariffe raccolte nella tabella seguente, con particolare riferimento alle seguenti casistiche:
- a) Ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. f, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n°446, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da Aziende di erogazione di pubblici servizi, nonché da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, s'applica un Canone annuo determinato forfettariamente e commisurato al numero complessivo delle relative utenze (risultante al 31 dicembre dell'anno precedente); in ogni caso l'ammontare complessivo di quanto dovuto non può essere inferiore a 516,46 € (cinquecentosedici/46 Euro).
 - b) Per le occupazioni di cui al punto precedente, ma effettuate da privati, s'applica un Canone annuo per chilometro o frazione.
 - c) Le occupazioni del soprassuolo stradale con seggiovie e funivie sono sottoposte a Canone, in base alla lunghezza delle strade comunali (o soggette a servitù di pubblico passaggio) per la parte di esse effettivamente occupata.
 - d) Per l'occupazione dovuta all'incremento di spessore delle membrature dell'involucro edilizio, fino ad un massimo ai 18 cm (diciotto centimetri), è dovuto un Canone una tantum, indipendente dalla categoria.

Occupazioni – Caratteristiche		Tariffa per categoria		
N°	Descrizione	1^	2^	Unità misura
III.1	Occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da Aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi (Canone minimo 516,46 €)	1,03		[€/utenza]
III.2	Occupazione di cui al p.to III.1 effettuata da privati (per km o frazione di km)	192,07	134,45	[€/(km·anno)]
III.3	Occupazione con seggiovie e funivie: <ul style="list-style-type: none">• fino ad un massimo di 5 km lineari• per ogni km o frazione superiore a 5 km (maggiorazione del Canone annuo)	76,83 15,37	53,78 10,76	[€/anno] [€/(km·anno)]
III.4	Occupazione dovuta all'incremento di spessore delle membrature dell'involucro edilizio, per un max. di 18 cm (tariffa una tantum, indipendente dalla categoria)	583,91		[€/mq]



2. Per la costruzione a cura del Comune di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti è dovuto dagli utilizzatori, oltre al Canone, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.
3. Tariffe relative alle occupazioni a carattere temporaneo (alle tariffe dal punto III.6 al punto III.8 è già stata applicata la maggiorazione indicata, calcolata sulla tariffa ordinaria III.5):

Occupazioni – Caratteristiche			Tariffa per categoria		
N°	Descrizione	Var.	1^	2^	Unità misura
III.5	Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale, di durata non superiore a 30 giorni:				
	<ul style="list-style-type: none">• Fino ad 1 km lineare• Superiore al km lineare	<ul style="list-style-type: none">-×1,5	<ul style="list-style-type: none">7,7111,53	<ul style="list-style-type: none">5,398,09	<ul style="list-style-type: none">[€][€]
	Per le occupazioni di cui al p.to III.5 di durata superiore a 30 giorni, la tariffa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:				
III.6	Del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni:				
	<ul style="list-style-type: none">• Fino ad 1 km lineare• Superiore al km lineare	<ul style="list-style-type: none">+30%×1,5	<ul style="list-style-type: none">10,0215,03	<ul style="list-style-type: none">7,0210,52	<ul style="list-style-type: none">[€][€]
III.7	Del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180:				
	<ul style="list-style-type: none">• Fino ad 1 km lineare• Superiore al km lineare	<ul style="list-style-type: none">+50%×1,5	<ul style="list-style-type: none">11,5717,35	<ul style="list-style-type: none">8,1012,14	<ul style="list-style-type: none">[€][€]
III.8	Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale, di durata non superiore a 30 giorni:				
	<ul style="list-style-type: none">• Fino ad 1 km lineare• Superiore al km lineare	<ul style="list-style-type: none">+100%×1,5	<ul style="list-style-type: none">15,4223,13	<ul style="list-style-type: none">10,7916,19	<ul style="list-style-type: none">[€][€]



PARTE IV – DISTRIBUTORI DI CARBURANTE ED AUTOMATICI DI TABACCHI

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei, e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale, è dovuto il Canone annuo secondo la seguente tariffa:

Occupazioni – Caratteristiche		Tariffa per categoria		
N°	Descrizione	1^	2^	Unità misura
IV.1	Distributori di carburante e relativi serbatoi sotterranei	58,40	40,88	[€/anno]

2. La tariffa di cui al punto 1. è applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3'000 litri.
3. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quinto (1/5) per ogni 1'000 litri o frazione di 1'000 litri. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburante muniti di 2 (due) o più serbatoi di differente capacità, raccordati fra loro, la tariffa nella misura di cui al punto 1. viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni 1'000 litri o frazione di 1'000 litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tariffa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. La tariffa di cui alla presente parte IV è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo che insiste su una superficie non superiore a 4 mq.
7. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. comunque utilizzati, sono soggetti al Canone di cui alla parte I, punto 1, salvo che per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.
8. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi, e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, è dovuto un Canone annuo secondo la seguente tariffa:

Occupazioni – Caratteristiche		Tariffa per categoria		
N°	Descrizione	1^	2^	Unità misura
IV.2	Apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi	49,17	34,42	[€/anno]



PARTE V – MERCATO SETTIMANALE

1. Il Canone dei posteggi per gli esercizi commerciali su aree pubbliche è determinato annualmente dalla Giunta comunale, sentite le organizzazioni di categoria interessate ed in ragione dei servizi resi sull'area occupata, in accordo alla seguente tabella (espressa in Euro al mq. per ciascun giorno di occupazione):

Occupazioni – Caratteristiche		Tariffa	
N°	Descrizione	3^ categoria	Unità misura
V.1	Occupazione concessionata	0,31	[€/ (mq·gg)]
V.2	Occupazione temporanea	0,50	[€/ (mq·gg)]

2. Al fine di snellire le operazioni di riscossione sul posto e la tempestiva occupazione dei posteggi nel mercato, la quantificazione del canone in occasione delle assegnazioni giornaliere è effettuata forfettariamente e viene fissata in 10,00 € (dieci/00 Euro).



ALLEGATO B – ELENCO E CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E DEGLI ALTRI SEDIMI PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NEMBRO

1. Appartengono alla 1^a categoria le seguenti vie e piazze:

- Bilabini (via);
- Carso (via), da piazza Umberto I a via Colleoni;
- Cavour (via);
- Don Vavassori (via);
- Garibaldi (via);
- Libertà (piazza della);
- Lonzo (via), dall'intersezione con via Bilabini a quella con via dei Vitalba;
- Matteotti (piazza);
- Mazzini (via);
- Moscheni (via);
- Papa Giovanni XXIII (via);
- Repubblica (piazza della);
- Ronchetti (via);
- San Martino (via);
- Umberto I (piazza);
- Vittoria (via), da piazza Umberto I all'intersezione con la S.P. 36 per Selvino.

2. Appartengono alla 2^a categoria tutte le rimanenti altre vie e piazze.

3. Appartengono alla 3^a categoria le aree destinate al mercato.